

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. DA PARTE DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **in vigore a decorrere dal 22 agosto 2008**, ha previsto una sorta di "**doppio binario**" per il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata.

Il socio, dunque, che intende cedere una quota della società non è più tenuto ad avvalersi obbligatoriamente dell'attività di un notaio per le formalità necessarie, ma può rivolgersi, in alternativa, ad un professionista **iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali**.

Pertanto, il contraente può:

- ☞ *recarsi dal notaio il quale provvederà alla redazione di un atto di cessione e quindi all'autentica delle firme del cedente e del cessionario, con conseguente deposito al registro delle imprese;*
- ☞ *chiedere al commercialista la redazione di un atto di cessione e relativo deposito previa sottoscrizione, con firma digitale, da parte del cedente e del cessionario al registro delle imprese.*

La nuova previsione contempla, infatti, che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata possa essere **sottoscritto con firma digitale**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Dunque, il deposito dell'atto di trasferimento delle quote di srl può avvenire presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 ovvero, "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali".

Il nuovo "*iter*" non sostituisce ma affianca quello ordinario (dettato dall'articolo 2470 del codice civile), in base al quale il deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento in questione deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione.

Considerato il richiamo contenuto nella citata disposizione alla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, si coglie l'occasione per analizzare nel dettaglio le prime linee operative, alla luce dei chiarimenti forniti dalle **circolari n. 5/1r e N. 6/1r** diffuse dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della circolare emanata dalla Unioncamere, Prot. N. 14288 PS/odl e della circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 58/E** del 17 ottobre 2008.

### CREAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Ai fini del deposito presso il registro delle imprese, l'atto di trasferimento delle partecipazioni, contenente gli elementi identificativi delle parti contraenti (dati anagrafici e codice fiscale), deve assumere le caratteristiche del **documento informatico non modificabile** ed essere sottoscritto digitalmente sia dal dante causa che dall'avente causa del trasferimento.

Per documento informatico si intende "*la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti*". Con riguardo alla forma, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono essere "**statici e non modificabili**".

In particolare, per **documento statico non modificabile** si intende il documento informatico il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo. A questi fini, il documento informatico non deve contenere "**macroistruzioni**" o "**codici eseguibili**", tali da

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

attivare funzioni idonee a modificare i fatti, gli atti o i dati in esso rappresentati. Pertanto, non tutti i formati sono utilizzabili (si pensi ai più comuni .doc, ma anche al "normale" .pdf).

In questa prima fase di applicazione della nuova disciplina si è in attesa degli ulteriori approfondimenti da parte di Unioncamere e degli organismi tecnici preposti (Cnipa e Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Per il momento, il formato che sarà accettato dagli uffici del registro delle imprese, così come previsto nella circolare emanata dalla Unioncamere, Prot. N. 14288 PS/odl e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 58/E** del 17 ottobre 2008, è il **PDF/A**. Quest'ultimo è un formato standard (ISO 19005-1:2005), definito come sottoinsieme del PDF, per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici.

Per creare un file in formato PDF/A con Adobe, la versione minima necessaria è l'**Acrobat 8 Professional**. E' comunque possibile utilizzare prodotti specifici o tool di conversione per produrre documenti nel formato richiesto (di seguito si fornisce solo qualche indicazione Callas software, PDFlib e PDF Tools AG).

Inoltre la versione 2.4 del software OpenOffice permette di eseguire l'export dei files direttamente in formato PDF/A. In ogni caso Acrobat 8 Pro può essere utilizzato per verificare se un file .pdf, comunque generato, rispetti i criteri PDF/A. In alternativa al formato PDF/A, può essere utilizzato il formato TIFF (.tif) che fornisce garanzie tecniche equivalenti.

Come già ribadito in precedenza, il **documento informatico non modificabile** dell'atto di trasferimento (PDF/A o TIFF ".tif") deve essere **sottoscritto digitalmente**, mediante apposizione della firma digitale, sia dal dante causa che dall'avente causa del trasferimento (*sin dalla prima firma, si genera un file con estensione .p7m*).

Fondamentale rilievo in questa fase assume infine la c.d. **marcatura temporale** dell'atto di trasferimento in questione, ovvero la validazione temporale del contratto sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, necessaria al fine di attribuire al documento informatico una data certa (*il file .p7m assume l'estensione .m7m*).

## LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una volta trasformato l'atto di trasferimento in questione in **documento informatico non modificabile**, con la procedura sopra descritta, firmato digitalmente e con l'apposizione della marca temporale, si deve procedere alla registrazione dello stesso, presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate.

La procedura di registrazione dell'atto di trasferimento di quote di Srl, prevista nella **circolare n. 58/E** del 17 ottobre 2008, emanata dall'agenzia delle Entrate e che qui di seguito viene illustrata, ha carattere transitorio. Infatti, si è in attesa della predisposizione, da parte della stessa agenzia delle Entrate, di un'apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto (*attesa entro marzo 2009 una procedura interamente telematica per le quote di Srl trasferite dai commercialisti*).

L'obbligo di richiesta della registrazione dell'atto ricade sui contraenti, ma quest'ultimi possono avvalersi, per l'adempimento, del professionista incaricato o di altri soggetti, muniti di procura speciale conferita ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del Dpr 600/1973.

La richiesta di registrazione deve essere effettuata mediante consegna del **"modello 69"** (*indicando, per i trasferimenti della piena proprietà delle quote, il codice negozio "1114"*), presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate, **entro 20 giorni** dall'apposizione della marca temporale sul documento informatico. Al modello 69 vanno allegati, inoltre:

- 1) **Supporto di memorizzazione (cd o dvd)** dell'atto firmato digitalmente da entrambi i contraenti e con marcatura temporale.
- 2) **Un esemplare del documento in formato cartaceo;**
- 3) **Mod. F23** attestante:
  - a) **pagamento dell'imposta di Registro** nella misura di **168,00 euro** per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il **codice tributo 109T**.
  - b) **pagamento dell'imposta bollo** nella misura di **14,62 euro** per ogni foglio composto da un massimo di 100 righe sia per l'originale informatico sia per l'esemplare cartaceo. Il pagamento può essere effettuato con mod. F23 con **codice 456T**.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

A questo punto, l'ufficio verificherà, avvalendosi di applicazioni a sua disposizione, la validità del documento informatico presentato. Il controllo sarà mirato, in ossequio a quanto prescritto dal codice dell'amministrazione digitale, ad accertare in particolare che:

-  *il documento non sia stato modificato dopo la firma;*
-  *il certificato del sottoscrittore sia garantito da un'autorità di certificazione (CA) inclusa nell'elenco pubblico dei certificatori;*
-  *il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;*
-  *il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;*
-  *la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.*

Terminata tale verifica (che, se negativa, comporterà la mancata accettazione del documento), l'ufficio:

- stamperà una ulteriore copia dell'atto;*
- verificherà la corrispondenza delle copie cartacee al documento informatico, attestandone la "conformità";*
- liquiderà e registrerà l'atto, apponendo sulle copie cartacee estremi della registrazione e quietanza dei pagamenti;*
- restituirà al richiedente una delle copie, archiviando l'altra insieme al supporto informatico.*

Con l'avvenuta registrazione dell'atto in questione, presso l'agenzia delle Entrate si potrà procedere al deposito dello stesso presso il registro delle imprese.

### **PROCEDURA DI DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE**

L'atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., sottoscritto dalle parti con firma digitale deve essere depositato **entro 30 giorni dall'apposizione della marca temporale** presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale da un intermediario abilitato ex art. 31, comma 2-quater, della L. n. 40/2000 ovvero, "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali".

Il professionista incaricato del deposito deve **sottoscrivere con la propria firma digitale** la richiesta di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, da effettuarsi utilizzando il **modello S6** predisposto avvalendosi del **programma Fedra Plus**, e allegando allo stesso:

- 1) **l'atto di trasferimento** in documento informatico statico non modificabile (formato **PDF/A** o in formato **TIFF ".tif"**), firmato digitalmente da entrambe le parti e con relativa marca temporale);
- 2) documento informatico non modificabile risultante dalla **scansione della copia cartacea dell'atto di trasferimento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**, recante gli estremi di registrazione dell'atto (data e numero di registrazione) e la quietanza relativa alle imposte versate;

Inoltre, come ribadito nella **circolare n. 5/IR** del 18 settembre 2008 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto concerne la compilazione del **modello S6**, nelle more dell'aggiornamento della modulistica da parte del Ministero dello Sviluppo economico, nel riquadro B/estremi dell'atto si ritiene che il codice da utilizzare per indicare la forma dell'atto sottoscritto con firma digitale sia la lettera **"S"** (Forma scritta) e codice atto **"A18"**.

Nel riquadro "Note" dovrà inoltre essere riportata un'apposita dichiarazione dell'intermediario, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sua qualità di iscritto nell'Albo

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili senza provvedimenti disciplinari a suo carico ostativi all'esercizio della professione e il fatto che procede al deposito su designazione delle parti contraenti.

Di seguito, un fac-simile di tale dichiarazione:

"Il sottoscritto ....., nato a ..... il .././../, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione,

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili di ..... al numero .....

Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti."

Tale dichiarazione di notorietà attestante l'iscrizione all'Albo, nonché l'insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico del professionista incaricato, non è necessaria nel caso di sottoscrizione digitale della pratica mediante dispositivo di firma con ruolo emesso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite degli Ordini convenzionati, ovvero dall'autorità di certificazione "Certicom Firmata Qualificata" in epoca antecedente al 10 luglio 2008, purché non ancora scaduto.

La richiesta di iscrizione determina l'assolvimento, nei modi ordinari, dei diritti di segreteria (nella misura di 90,00 euro) e dell'imposta di bollo (nella misura di 65,00 euro).

#### **APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA AGLI ATTI DI USUFRUTTO E PEGNO SULLE PARTECIPAZIONI**

Con la **circolare n. 6/1r** del 22 ottobre del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si analizza la nuova normativa confrontandola con il vigente articolo 2470, secondo comma del Codice civile e si giunge alla conclusione che per via analogica la nuova procedura può essere applicata anche alle ipotesi di costituzione di pegno e usufrutto sulle partecipazioni.

Al riguardo la circolare afferma e dimostra che l'articolo 2470, secondo comma del Codice civile, è norma di carattere procedimentale, volta a disciplinare la circolazione delle partecipazioni di Srl e che, con riferimento al "trasferimento" assume rilievo il concetto di partecipazione (cioè l'insieme dei diritti connessi alla posizione giuridica di socio), piuttosto che quello di quota (rappresentativo invece della parte del capitale sociale che al socio è attribuita).

Muovendo da questo assunto e avendo riscontrato che nella prassi anche la costituzione di usufrutto e pegno su partecipazioni, in assenza di una specifica previsione di legge, deve rispettare le formalità previste dall'articolo 2470, secondo comma del Codice civile, si giunge, dunque, alla conclusione che la nuova e alternativa procedura recata dalla legge 133/2008 debba trovare applicazione anche nei confronti della fattispecie in commento.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it